

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**
N. **1107/AV2** DEL **18/07/2018**

Oggetto: Proc. ammin. per assist. San. per protezione inter.le, ex D.Lgs 28.01.08, n. 25-rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedenti protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 del D.Lgs 25.07.98, n. 286-approvazione regolamentazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n.1038 del 3/8/2014 ad oggetto: “Inserimento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente della UO Supporto all’Area Bilancio;

CONSIDERATO che l’articolato dispositivo contenuto nel presente provvedimento costituisce esercizio diretto delle funzioni riconosciute al Direttore di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 9 e 10 della Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e ss.mm.ii., come declinate in Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione” e in Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione”;

- D E T E R M I N A -

- di approvare il documento denominato “Procedimento amministrativo in materia di adempimenti per l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedente protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di presentazione di richiesta di assistenza sanitaria a favore di soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedenti protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17, comma 3 della Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28, comma 6 della Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26, come sostituito dall'art. 1 della Legge Regione Marche 11 novembre 2013, n. 36.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2

Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE:

**UOC SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E UOC SUPPORTO ALL'AREA
BILANCIO**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Front Back Office attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

UOC Supporto all'Area Controllo di Gestione
Il Direttore UOC - D.ssa Maria Letizia Paris

UO Supporto all'Area Bilancio
Il Dirigente Resp. - D.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE****NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:**

- Costituzione Italiana – art. 10;
- Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con Legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” artt 34, 35 e 36;
- DPR n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998”;
- Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante “Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate agli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- DPR 12 gennaio 2015, n. 21 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25”;
- D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- Decreto Ministero dell’Interno 21 novembre 2008 “Schema di capitolato d’appalto per la gestione dei Centri di primo soccorso e assistenza – Centri di accoglienza, Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, Centri di identificazione ed espulsione”;
- Circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Sanità “Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – disposizioni in materia di assistenza sanitaria”;
- DGRM n. 1 del 13/01/2015 “Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 – rep. Atti n. 255/CSR recante indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”;
- DGRM n. 857 del 12/10/2015 “Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia nelle Marche per interventi di accoglienza e integrazione atti a fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi”;
- Decreto del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale n. 56/ARS del 24 luglio 2017 “Approvazione del documento informativo - Accoglienza sanitaria dei migranti forzati, tutela della salute pubblica e degli operatori dell’accoglienza”;
- Circolare Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Sanità prot. n. 745352/R Marche/GRM/SAS/P del 26/10/2015 “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri richiedenti asilo/protezione”;

PREMESSO che l’art. 10, commi 2 e 3, della Costituzione Italiana afferma: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia

impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”;

ATTESO che, in piena attuazione del diritto comunitario e costituzionale, a norma dell'art. 2 del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” e ss.mm.ii., il legislatore ha qualificato giuridicamente l'istituto della “*protezione internazionale*” nello “*status di rifugiato o di protezione sussidiaria*” di cui alle lettere f) e h) del decreto stesso;

RILEVATO che, all'art. 5, comma 6, del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il legislatore ha ulteriormente qualificato l'istituto del permesso umanitario, affermando che “ Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è' rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”;

CONSIDERATO che, sempre per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), e) e g) del ridetto decreto, come successivamente confermato dal D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate agli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”, dal DPR 12 gennaio 2015, n. 21 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25”, dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, per “*rifugiato*” è da intendersi “il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno...”, mentre per “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*”, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”;

EVIDENZIATO che, l'art. 34, comma 1 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” introduce l'obbligo, per gli stranieri, di iscrizione al servizio sanitario nazionale e la parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani..., precisando, altresì, all'art. 35, comma 3 che “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”;

RICHIAMATI, altresì, l'art. 27, comma 1 del già citato D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251 e l'art. 16 del DPR 12 gennaio 2015, n. 21, in materia di assistenza sanitaria del richiedente protezione internazionale in cui si afferma

quanto rispettivamente in appresso: “I titolari dello status di rifugiati e dello status di protezione internazionale hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria” e “Il richiedente ha accesso all’assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l’applicazione dell’art. 35 del medesimo decreto nelle more dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale”;

DATO ATTO che con DGRM n. 857 del 12/10/2015 “Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia nelle Marche per interventi di accoglienza e integrazione atti a fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi”, la Regione Marche ha elaborato un protocollo operativo atto a determinare il dovuto coordinamento, tra i diversi soggetti istituzionali all’uopo interessati, nello svolgimento delle attività accoglienza dei migranti, accluse quelle riferite all’erogazione dell’assistenza sociale e sanitaria e che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale n. 56/ARS del 24 luglio 2017 “Approvazione del documento informativo - Accoglienza sanitaria dei migranti forzati, tutela della salute pubblica e degli operatori dell’accoglienza”, il surrichiamato protocollo operativo è stato ulteriormente oggetto di approfondimento nella misura in cui sono stati regolamentati i percorsi operativi e formativi afferenti i processi di tutela della salute e di prestazione dell’assistenza socio-sanitaria a favore della popolazione immigrata, con particolare riguardo ai richiedenti protezione internazionale;

RILEVATO che, la eterogeneità applicativa della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale e la complessità relazionale tra le strutture amministrative dell’AV2 e i soggetti gestori dell’ospitalità del migrante, come segnatamente individuati in DGRM n. 857 del 12/10/2015, ha ingenerato lo sviluppo di prassi difformi che vanno necessariamente ricomposte ad unitarietà, allo scopo di garantire adempimenti amministrativi certi, efficienti e rapidi, tenuto conto della rilevanza della tematica trattata;

RITENUTO, per quanto detto, di disciplinare, con apposito regolamento le procedure amministrative sottese all’erogazione dell’assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, allorché ospiti dei soggetti gestori come nella specie previsti in DGRM n. 857 del 12/10/2015;

PRESO ATTO che la proposta in oggetto è stata preventivamente illustrata e condivisa con i soggetti gestori, operativi presso l’Area Vasta 2, nella riunione all’uopo convocata presso gli uffici della Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office di Ancona, nella giornata di mercoledì 13 giugno 2018;

Per quanto sopra rappresentato

SI PROPONE

- di approvare il documento denominato “Procedimento amministrativo in materia di adempimenti per l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedente protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di presentazione di richiesta di assistenza sanitaria a favore di soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedenti protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17, comma 3 della Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28, comma 6 della Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26, come sostituito dall'art. 1 della Legge Regione Marche 11 novembre 2013, n. 36.

IL DIRETTORE UOC E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Emanuele Rocchi

- ALLEGATI -

- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI SOGGETTI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DEL D.LGS 28 GENNAIO 2008, N. 25, PER LE FINALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA, OVVERO RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS 25 LUGLIO DEL 1998, N. 286
- RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI SOGGETTI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DEL D.LGS 28 GENNAIO 2008, N. 25, PER LE FINALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA, OVVERO RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 25 LUGLIO DEL 1998, N. 286.

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN
MATERIA DI ADEMPIMENTI PER
L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA A FAVORE DI SOGGETTI
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, AI SENSI DEL D.LGS 28
GENNAIO 2008, N. 25, PER LE FINALITA' DI
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI
RIFUGIATO O DI PROTEZIONE
SUSSIDIARIA, OVVERO RICHIEDENTI
PROTEZIONE UMANITARIA AI SENSI
DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS 25
LUGLIO DEL 1998, N. 286.**

ART. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi afferenti l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedente protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286, allorchè ospiti dei soggetti gestori come all'uopo individuati in DGRM n. 857 del 12/10/2015“Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia nelle Marche per interventi di accoglienza e integrazione atti a fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi”.

ART. 2 (Ambito applicativo e finalità)

Il presente regolamento dispone verso i Servizi Amministrativi individuati, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, quali titolari dei procedimenti amministrativi richiamati all'articolo 1.

La disciplina contenuta nel presente provvedimento si propone di ricomporre ad unitarietà le procedure e i processi richiesti dalle normative vigenti in materia, allo scopo di garantire adempimenti amministrativi certi, efficaci ed efficienti.

ART. 3

(Assistenza sanitaria dello straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria in attesa di verbalizzazione della richiesta)

Lo straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione sussidiaria in attesa di verbalizzazione della richiesta da parte della Questura/Polizia di Frontiera, ovvero lo straniero richiedente protezione umanitaria in attesa di verbalizzazione della richiesta da parte della Prefettura, ha diritto all'assistenza sanitaria, come prevista all'art. 35, comma 3 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286.

Nella fattispecie sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

L'assistenza sanitaria, da intendersi estesa anche ai familiari a carico, è assicurata previa iscrizione con codice STP (Stranieri temporaneamente Presenti) in quanto privi del relativo codice fiscale¹.

L'iscrizione STP, con validità di 6 mesi rinnovabili ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale, è effettuata unitamente al recepimento dell'autodichiarazione di indigenza sottoscritta dall'interessato per la fruizione gratuita del ricovero ospedaliero urgente o programmato e delle prestazioni (clinico-laboratoristico-strumentale e prescrizioni farmaceutiche) alle stesse condizioni di esenzione di partecipazione alla spesa (ticket) per gli italiani, comprese quelle per patologia.

Il codice di esenzione X01, che viene assegnato dal medico dell'ambulatorio STP in relazione alla condizione di estrema indigenza e che è valido per la specifica prestazione richiesta, previa compilazione di ulteriore dichiarazione di indigenza qualora il soggetto non goda di altro titolo di esenzione, non può essere attribuito ai richiedenti protezione internazionale ospitati nei Centri di accoglienza in quanto le spese sanitarie che non trovano copertura da parte del SSR sono per legge a carico degli Enti gestori².

L'iscrizione STP non prevede al scelta del Medico di Medicina Generale, né del Pediatra di Libera Scelta per cui l'assistenza di base è svolta dai Medici degli ambulatori STP.

ART. 4

(Assistenza sanitaria dello straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria in possesso di documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta ovvero titolare di relativo permesso di soggiorno)

Lo straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria in posizione di possesso di documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta e titolare di codice fiscale provvisorio numerico ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286, e alla conseguente attribuzione del Medico di Medicina Generale.

Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale - status di rifugiato o protezione sussidiaria, ovvero titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria per accoglimento della relativa richiesta, titolare di codice fiscale alfanumerico definitivo, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286, e alla conseguente attribuzione del Medico di Medicina Generale.

Per gli effetti di quanto disposto con Circolare Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Sanità prot. n. 745352/R Marche/GRM/SAS/P del 26/10/2015 “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri richiedenti asilo/protezione”, l'iscrizione di cui ai precedenti commi è effettuata in regime di esenzione ERM998, per la durata massima di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria.

¹ In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 del testo unico, la circolare 24 marzo del 2000, n. 5 Circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Sanità “Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – disposizioni in materia di assistenza sanitaria” chiarisce che: “per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)... E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso”.

² In tal senso viene disposto, a pag. 9, del Decreto del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale n. 56/ARS del 24 luglio 2017 “Approvazione del documento informativo - Accoglienza sanitaria dei migranti forzati, tutela della salute pubblica e degli operatori dell'accoglienza”;

ART. 5

(Modalità di presentazione della richiesta di assistenza sanitaria da parte dell'Ente gestore)

Gli adempimenti amministrativi per le finalità di cui agli artt. 3 e 4, ai sensi di quanto stabilito a pag. 15, 16 e 20 del DGRM n. 857 del 12/10/2015 “Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia nelle Marche per interventi di accoglienza e integrazione atti a fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi” e a pag. 10 del Decreto del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale n. 56/ARS del 24 luglio 2017 “Approvazione del documento informativo - Accoglienza sanitaria dei migranti forzati, tutela della salute pubblica e degli operatori dell’accoglienza”, sono a carico degli Enti gestori.

L’Ente gestore provvede alla formulazione della richiesta di assistenza sanitaria, in nome e per conto dello straniero ospitato, compilando lo schema allegato I, che va datato e sottoscritto dal Responsabile dell’Ente o suo delegato.

La richiesta è validamente inoltrata presso i Servizi Amministrativi individuati ai sensi dell’art. 2 allorché presentata personalmente dal Responsabile dell’Ente gestore o suo delegato, ovvero notificata in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata o ordinaria, all’indirizzo del responsabile Servizio Amministrativo dedicato.

ART. 6

(Adempimenti istruttori da parte del Servizio Amministrativo dedicato)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo individuato ai sensi dell’art. 2 provvede all’acquisizione agli atti, tramite registrazione al protocollo informatico di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, della richiesta di assistenza sanitaria e della documentazione ivi allegata, procedendo al tempestivo rilascio della documentazione attestante l’attivazione della assistenza sanitaria, nelle forme del STP o dell’iscrizione al SSN.

E’ cura del Responsabile del Servizio Amministrativo detenere copia e procedere alla relativa archiviazione della documentazione, sia in entrata che in uscita, afferente il procedimento amministrativo in parola.

ART. 7

(Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati personali)

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come attuato all’art. 5 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, è l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante della stessa.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come attuato all’art. 6 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, è il Direttore dell’Area Vasta 2.

E’ cura del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office proporre, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come attuato all’art. 9 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, ai fini del relativo provvedimento di nomina, gli incaricati del trattamento dei dati relativi alla gestione del procedimento amministrativo riferito all’attivazione dell’assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti protezione internazionale ovvero protezione umanitaria e alla nomina dei relativi responsabili del procedimento.

ART. 9
(Decorrenza e abrogazioni)

Il presente regolamento decorre con effetto dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di approvazione.

Sopravvenute disposizioni formulate in atti di indirizzo, dispositivi o regolamentari promananti dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dal Direttore Amministrativo in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrativo, a contenuto contrastante col presente atto sono da intendersi d'effetto recepite.

Precedenti atti o provvedimenti regolanti la materia in oggetto, in tutto o in parte in contrasto con il presente regolamento, sono abrogati.

**RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI SOGGETTI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DEL D.LGS 28 GENNAIO 2008, N. 25, PER LE FINALITA'
DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA, OVVERO
RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 6 DEL D.LGS 25 LUGLIO
DEL 1998, N. 286.**

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di
Responsabile dell'Ente gestore _____, con sede legale
in _____ Via _____ n. ___, dichiara che
il/i Sig/Sigg (vedere elenco di seguito allegato), è/sono attualmente ospite/i della
Struttura _____, con domicilio in
_____, in quanto soggetti stranieri richiedenti protezione
internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, per le finalità di riconoscimento dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero richiedenti protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma
6 del D.Lgs 25 luglio del 1998, n. 286.

Alla luce di quanto premesso, con la presente si formalizza richiesta di assistenza sanitaria, in nome e per
conto del/dei soggetto/i in elenco, da assicurarsi nei termini in appresso indicati:

RICHIESTA TESSERINO STP

Assistenza sanitaria dello straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria in attesa di verbalizzazione della richiesta e relativi
famigliari a carico

All. : Dichiarazione di indigenza

RICHIESTA/RINNOVO ISCRIZIONE AL SSN (TESSERA SANITARIA)

Assistenza sanitaria dello straniero richiedente protezione internazionale per status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, ovvero straniero richiedente protezione umanitaria in possesso di documentazione attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta o titolare di relativo permesso di soggiorno.

All. :

- Attestazione di formalizzazione istanza (Questura)
- Cedolino (Questura)
- Permesso di soggiorno
- Documentazione attestante la residenza
- Codice Fiscale cartaceo rilasciato dalla Agenzia delle Entrate

ELENCO ASSISTITI

N	COGNOME	NOME	SESSO (M/F)	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	NAZIONALITA'	TIPOLOGIA DI RICHIEDA (STP / SSN)	MMG / PLS	FIRMA DELL'ASSISTITO

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ENTE GESTORE _____

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento delle informazioni riportate nel presente documento per le sole finalità previste per legge.